

REGOLAMENTO COMUNALE ALBO PRETORIO ON – LINE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 10.11.2010




INDICE

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – L'Albo Pretorio on – line
Art. 3 – Modalità di pubblicazione e accesso
Art. 4 – Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione comunale
Art. 5 – Pubblicazione per conto di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale
Art. 7 Come e dave richiedare eli etti
Art. 7 – Come e dove richiedere gli atti Art. 8 – Come e dove consegnare gli atti per la pubblicazione
Art. 9 – Sicurezza, riservatezza e responsabilità delle pubblicazioni
Art. 10 – Disciplina transitoria

Art. 11 – Disposizione finale

Art. 12 – Entrata in vigore ed efficacia

Allegato: Modulo richiesta di accesso



REGOLAMENTO COMUNALE ALBO PRETORIO ON - LINE

Art. 1 Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio relativo alla tenuta dell'Albo Pretorio on-line, per la pubblicazione degli atti emessi dalla pubblica amministrazione o da privati per i quali sia obbligatoria la pubblicazione (cambio di nome e/o cognome) che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.
- 2. La legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss. mm. ed ii. ha previsto, (art. 32, comma 5) che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea, dal 1° gennaio 2011, non hanno effetto di pubblicità legale; l'eventuale pubblicazione cartacea ha solo finalità integrativa. Pertanto gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione di questi atti sul sito web del Comune.

Art. 2 L'Albo Pretorio on – line

- 1. L'Albo Pretorio on line è il luogo dove gli interessati possono prendere visione e scaricare, sul proprio computer, l'immagine elettronica completa degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune nonché degli atti e dei provvedimenti adottati da altri Enti che comunque riguardino la comunità, affinché i cittadini singoli o associati abbiano ogni opportuna informazione anche diretta alla tutela dei propri diritti ed interessi.
- 2. L'Albo Pretorio on line è consultabile sul sito web del Comune: www.comune.ciromarina.kr.it

Art. 3 Modalità di pubblicazione e accesso

- 1. Di seguito si elencano i principali atti, non esaustivi, con la durata prevista di esposizione e i relativi tempi stabiliti per la loro pubblicazione, riferiti all'Albo cartaceo, con l'avvertenza che qualora norme sopravvenute modificassero i termini di seguito indicati, gli stessi troveranno immediata applicazione, senza necessità di modifica del presente regolamento:
- Appalto Esito di gara Aggiudicazione definitiva durata: per entrambi 15 giorni.
- Aste pubbliche Avvisi da affiggersi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto (art. 64 R.D. n. 827, 23.5.1924).
- Avvisi e bandi di gara durata: sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- Avvisi ad opponendum durata: 15 giorni.
- Avvisi di deposito durata: 8 giorni.
- Avviso di affissione durata: 8 giorni.
- Avviso di vendita durata: 3 giorni.
- Avvisi ai creditori durata: 60 giorni.
- Avvisi Convocazione del Consiglio comunale durata: sino alla data fissata per il Consiglio.
- Bandi per l'assunzione di personale durata: sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- Cambio di nome e/o cognome durata: 30 giorni consecutivi (art. 90, D.P.R. n. 396 del 3.11.2000).
- Cancellazione AIRE durata: 20 giorni.
- Cancellazione liste elettorali durata: 20 giorni.
- Deliberazioni comunali di Consiglio o di Giunta durata: 15 giorni (art. 124 Testo Unico approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), salvo specifiche norme di legge.
- Determinazioni durata: 10 giorni, fatta salva la esclusione della pubblicazione disposta dal Responsabile dell'Area per motivi di privacy. Viene comunque pubblicato l'elenco di turte le determinazioni.

- Elenchi di albi di Giudici popolari durata: 10 giorni (artt. 17 e 19 legge 10 aprile 1951, n. 287).
- Elenco iscritti alla leva durata: 15 giorni (art. 37 D.P.R. 14.02.1964, n. 237 e succ. modif.).
- Elenco annuale e triennale opere pubbliche durata 60 giorni.
- Elenchi dei permessi per costruire rilasciati durata: 15 giorni.
- Elenchi comunicazioni di reato urbanistico ed ordinanze adottate durata: 15 giorni.
- Espropriazioni per pubblica utilità: domanda per dichiarazione di opera di pubblica utilità durata 15 giorni.
- Espropriazioni per pubblica utilità: piano di esecuzione durata: 15 giorni.
- Fiere e mercati su aree pubbliche: istituzione e regolamentazione durata: 30 giorni.
- Imposte e tasse: avviso ai contribuenti durata: 20 giorni.
- Lasciti e donazioni ai Comuni: avvisi ai successibili ex legge durata: 60 giorni.
- Liste elettorali: iscrizioni, reiscrizioni, trasferimenti, ritiro tessera elettorale durata: 20 giorni.
- Ordinanze durata: 15 giorni, salvo specifica disposizione di legge o regolamento.
- Statuti comunali: 30 giorni (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.).
- Strade vicinali: proposte di costituzione di un consorzio per manutenzione strade vicinali durata: 15 giorni (art. 2 D.L.Lgt. 01.09.1918, n. 1446 convertito in legge dalla legge 17.04.1925, n. 473 e succ. modif.).
- 2. Tutti gli atti che per disposizione di legge, di regolamento o su richiesta debbono essere resi pubblici ufficialmente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, vengono pubblicati in formato elettronico sul sito web istituzionale per la durata stabilita nelle predette norme o richieste ed inoltre, per il completo esercizio del diritto di accesso agli atti, restano sempre consultabili nella sezione "Ricerca" dell'Albo stesso.
- 3. Qualora non sia previsto alcun termine, gli atti saranno pubblicati per 15 giorni con le modalità previste dall'art. 155 del c. p. c., salvo espressa disposizione contraria.
- 4. I documenti ed i relativi allegati sono inoltre consultabili presso l'Ufficio Albo nel periodo di tempo in cui i documenti sono pubblicati.

Art. 4 Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione comunale

- 1. La pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line costituisce una forma di trattamento di dati a mezzo diffusione e comunicazione, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii.
- 2. Per ottenere la pubblicazione di un atto all'Albo Pretorio on-line, il Responsabile dell'Area o del Servizio o il Responsabile del procedimento, che l'ha adottato, o a cui è riconducibile, provvede a farlo pervenire all'Ufficio Albo almeno entro il giorno lavorativo antecedente a quello richiesto per la pubblicazione.
- 3. La richiesta di pubblicazione deve contenere l'oggetto dell'atto da pubblicare, il termine iniziale e quello finale di pubblicazione, l'eventuale termine di urgenza per la restituzione.
- 4. L'atto pubblicato ed il referto di pubblicazione sono restituiti entro 3 giorni lavorativi successivi al termine finale di pubblicazione.

Art. 5

Pubblicazione per conto di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale

- 1. Il Comune provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati. La pubblicazione sul web dei documenti dovrà essere preceduta da specifica richiesta con assunzione di responsabilità ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii.
- 2. La richiesta di pubblicazione deve contenere:
- l'oggetto dell'atto da pubblicare;
- il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti;

CHOLOW WY

- la richiesta di pubblicazione sul web con assunzione di responsabilità, ai fini del codice della privacy, sulla pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare;
- l'eventuale urgenza per la restituzione.

Art. 6 Registro degli atti pubblicati

- 1. L'ufficio Albo provvede alla registrazione degli atti ad esso inoltrati per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nel registro informatizzato specificamente realizzato per repertoriare i documenti pubblicati.
- 2. Il registro contiene gli atti dell'amministrazione comunale e gli atti inoltrati da enti o soggetti esterni.
- 3. Il contenuto del registro è il seguente:

Numero	Data	Categoria	Provenienza	Oggetto	Pubblicazione		
1 , dixioi o	Butu	Categoria	Trovenienza	Oggetto	dal	al	
1	12/03/2011	Bandi e gare	Interno	Procedura aperta	15/03/2011	30/03/2011	
		\$00 to 100 at the last of the				~~~~~~	

4. Il registro, in forma digitale, è pubblicato nel back office del sito istituzionale del Comune esattamente come descritto nella tabella sopra riportata in riferimento ad ogni singolo atto affisso all'Albo Pretorio on – line per tutto il tempo della pubblicazione.

Art. 7 Come e dove richiedere gli atti

- 1. Per prendere visione e/o avere copia di atti, non presenti on-line, o eventuali allegati o documenti richiamati in atti del Comune in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, oppure per il rilascio di copie autentiche di atti e documenti, è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo (salvo eccezioni di legge) e dei diritti di segreteria, nonché il rimborso delle spese di riproduzione e di ricerca.
- 2. Possono essere rilasciate copie non autentiche, non assoggettate all'imposta di bollo né ai diritti di segreteria, con pagamento delle sole spese di riproduzione e di ricerca, secondo il tariffario vigente.
- 3. Per gli atti di cui ai commi 1 e 2 è necessario che l'interessato presenti richiesta scritta (il modulo, allegato al presente regolamento, è scaricabile dalla sezione "Modulistica" sul sito web del Comune) indirizzata al responsabile dell'Area o del Servizio o dell'Ufficio competenti del Comune Piazza Kennedy 88811 Cirò Marina (KR).
- 4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006 e loro ss. mm. ed ii.
- 5. La conoscibilità si estende per ciascun atto ai documenti richiamati e allegati.

Art. 8 Come e dove consegnare gli atti per la pubblicazione.

1. I privati che devono obbligatoriamente provvedere alla pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on – line (cambio di nome e/o cognome) devono consegnare l'atto all'Ufficio Protocollo, presso la casa comunale con sede in Piazza Kennedy – 88811 Cirò Marina (KR), che provvederà tempestivamente ad inoltrarlo all'Ufficio Albo.

Articolo 9 Sicurezza, riservatezza e responsabilità delle pubblicazioni

- 1. Le modalità di pubblicazione all'Albo Pretorio on line degli atti e dei dati personali in essi contenuti, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D. Lgs. n.196/2003 e dall'art. 51 del D. Lgs. n. 82/2005.
- 2. L'accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on line dovrà essere consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio "web". Potranno essere scaricabili dall'Albo Pretorio on line, gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo.
- 3. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell'art. 4 lettera m), del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui precipuamente:
- a) tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più di operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy, di cui precipuamente la deliberazione n. 17 del 19/04/2007 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali".
- b) sono da rispettare i principi di necessità¹ e di proporzionalità² dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue;
- c) la diffusione dei dati sensibili³ e giudiziari⁴ è lecita soltanto se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, 4, comma 1, lettere d) ed e) e 22, commi 3, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003) e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire;
- d) i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall'apposito regolamento approvato dal consiglio comunale di questo Ente o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D. Lgs. 196/2003);
- e) i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8, D. Lgs. 196/2003);
- f) i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D. Lgs. 196/2003);
- g) i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

¹ Principio di necessità significa valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificati adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario. Ne consegue l'obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (ex art. 3 D. Lgs. n. 196/2003).

² Principio di proporzionalità significa che i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 196/2003).

³ A norma dell'art. 4, lettera d), del D. Lgs. n. 196/2003, sono "dati sensibili": i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale".

A norma dell'art. 4, lettera e), del D. Lgs. n. 196/2003, sono "dati giudiziari": "i dati personali idonei a gilevare o provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002 (3) 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale"

- 4. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l'accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso come previsto dall'art. 22 della legge n. 241/1990 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006 e ss. mm. ed ii.
- 5. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all'Albo Pretorio on line, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell'atto stesso da parte del soggetto competente.
- 6. Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo Pretorio Informatico, è responsabile il soggetto, l'ufficio o l'organo che propone e/o adotta l'atto da pubblicare e/o il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione.

Articolo 10 Disciplina transitoria

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, data prevista dalla legge n. 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, la pubblicazione degli atti al previgente Albo Pretorio cartaceo non avrà più efficacia di pubblicità legale e, quindi, non fornirà agli stessi atti la presunzione di conoscenza legale.
- 2. In fase di prima attuazione e, comunque, fino al 31 marzo 2011, viene attuata la doppia pubblicazione di tutti gli atti, sia all'Albo Pretorio cartaceo che all'Albo Pretorio on line, per consentire un regime transitorio di tutela a beneficio dei cittadini per niente o meno usi alla telematica, consentendo una maggiore conoscibilità di fatto dei documenti connessi.

Articolo 11 Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili. In particolare, per la pubblicazione sui quotidiani degli atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica ed i bilanci (laddove obbligatoria), si rinvia al combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss. mm. ed ii., rimanendo ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 12 Entrata in vigore ed efficacia

- 1. Il presente regolamento sarà depositato presso l'ufficio del Responsabile "Servizio di segreteria Giunta comunale" per 10 giorni consecutivi una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, così come modificato dall'art. 2, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.



MODULO

		Al (Comune di Cirò Ma	rina
	Area/Serviz	io/Ufficio		
			Piazza Kenn	edy
		888	311 CIRO' MARINA	(KR)
OGGETTO: RICHIESTA(1) DI AC sensi della legge 241/1990 e del D.P.R zioni)				•
Cognome	Nome _		nato/a	in
il	, residente	in		Via
Tel				
documento di identificazione				
in qualità di: (barrare la casella che inte	ressa)			
☐ diretto interessato				
☐ legale rappresentante (allegare de	ocumentazione)			
☐ legale di fiducia (allegare delega)				
☐ procuratore (allegare procura)				
	CHIEDE DI			
(barrare la casella che interessa)				
☐ Esaminare la documentazione amm	inistrativa			
☐ Esaminare ed estrarre copia di doc	umentazione in cart	a libera		
☐ Esaminare ed estrarre copia di doc	umentazione confor	me all'origina	le (in marca da boll	lo)
dei documenti amministrativi relativi a	lla pratica:			
	(specific	care gli element	i identificativi)	
Documenti richiesti:				
per i/il seguente/i specifico/i motivo/i	:			
		•		
Il sottoscritto richiedente dichiara di (persone che potrebbero vedere les D.P.R. 184/2006, è tenuto a dare comi sono farne motivata opposizione entro	a la propria riserva inicazione della pre	atezza) l'Ente,	ai sensi dell'art. 3	3 del
(Data)			(Firma)	
(¹)Il presente modulo ha validità di autodi ti. Chiunque rilasci dichiarazioni menda				oorta-

445/00.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N. 196/2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Cirò Marina in qualità di Titolare del trattamento ("Titolare"), è tenuto a fornirLe la seguente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali.

1. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al

procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso .

3. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).

Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.

I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

5. Diritti dell'interessato

La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all'Interessato la possibilità di esercitare specifici diritti.

Lei potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

6. Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cirò Marina, con sede in Piazza Kennedy – 88811 Cirò Marina (KR). Il Titolare ha nominato Responsabile preposto per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, la signora Anna Maria Cera, domiciliata, per le proprie funzioni, presso la sede del Titolare, telefono 0962/375125, fax 0962/31266 o e-mail: am.cera@asmepec.it

, 1ì	Per presa visione ed accettazione: L'interessato





COMUNE DI CIRO' MARINA

(Provincia di Crotone)

REGOLAMENTO COMUNALE ALBO PRETORIO ON - LINE

* * * * * * * <u>REFERTO DI ENTRATA IN VIGORE</u>

II	presente	Regolamento	è stato	approvato	dalla	Giunta	Comunale	con	deliberazione	n. 13 f del
10	<u>). 41. 2010</u>	divenuta eseci	ıtiva ai	sensi di leg	ge il 🛮	0.41.20	910			1-(J-1)

Cirò Marina lì <u>10 .11 . 9010</u> .	Il Responsabile del "Servizio segreteria Giunta comunale"
	(h ssa Maria Algisio)
	comuna Maria Chausio
*********	*********
	(4) 8 (8) (S)
Il presente Regolamento è stato dep	osnato presso l'ufficio del Responsabile del "Servizio d
segreteria Giunta comunale" per giorn avviso di deposito pubblicato all'Albo	i 10 a decorrere dal 16.11.2019 con contestuale affissione de
	11000110 Mi pair duta.
Cirò Marina lì 16. 11. 2010	Il Responsabile del "Servizio segreteria Giunta comunale"
	(d.ssa Maria Aloisio)
	COMUNA II and Chamo
debat to the transfer of the t	
****************	************************************
legge 18 giugno 2009, n. 69, così co	e il legennaio 2011, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della me modificato dall'art. 2, comma 5, del decreto - legge 30 modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
	modificazioni, dana legge 20 lebbraio 2010, fl. 23.
Cirò Marina lì <u>4</u> . <u>11</u> . <u>201</u> 0	Il Responsabile del "Servizio segreteria Giunta comunale"
	COMUA (d.ssa Maria Aloisio)
	(Some Mario
***********	****************
	N.